

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1125</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRANDI, AZZOLINI, PICCOLI, FRONZA CREPAZ, LANZINGER, ZANGHERI, FERRARA, BASSANINI, BARBERA, BORDON, BREA, FACHIN SCHIAVI, FAGNI, GASPAROTTO, GITTI, SOAVE, STRUMENDO, PASCOLAT**

*Presentata il 22 luglio 1987*

Norme a favore del gruppo linguistico ladino  
della provincia di Trento

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ripropo-  
niamo, nel testo adottato dalla prima  
Commissione della Camera, nel dicembre  
1983, la proposta di legge costituzionale  
recante norme a favore del gruppo lingui-  
stico ladino della provincia di Trento, re-  
datto sulla base di due iniziative: l'una  
del deputato Riz (A.C. n. 465) e l'altra  
(A.C. n. 841) redatta da deputati comu-

nisti, democristiani, socialisti e della sini-  
stra indipendente.

Tali iniziative, cadute dalla interrup-  
zione della legislatura, vengono ora ripro-  
poste nel testo unificato, già approvato  
nella IX legislatura, e per cui si ha inten-  
zione di chiedere l'applicazione della proce-  
dura d'urgenza di cui all'articolo 107, terzo  
comma, del regolamento della Camera.

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

## ART. 1.

1. All'articolo 62 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le leggi sull'elezione del consiglio regionale e del consiglio provinciale di Trento garantiscono la rappresentanza delle popolazioni ladine della provincia di Trento.

## ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 102 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dai seguenti commi:

« Nei comuni di Moena, Soraga, Mazzin, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Campitello e Canazei, appartenenti alla provincia di Trento, oltre ad applicarsi il disposto del precedente comma, la lingua ladina è usata nelle scuole materne e la lingua e la cultura ladine costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nella scuola dell'obbligo. La lingua ladina è altresì usata nelle scuole di ogni ordine e grado come strumento di insegnamento, anche ai fini della conoscenza e dello sviluppo della cultura ladina.

Per l'insegnamento nelle scuole delle predette località, la conoscenza della lingua ladina costituisce titolo di precedenza assoluta.

Nel consiglio scolastico provinciale della provincia di Trento è garantita la rappresentanza degli insegnanti ladini delle predette località. Nelle medesime lo-

calità la conoscenza della lingua ladina costituisce titolo preferenziale, a parità di condizioni, per l'accesso al pubblico impiego.

Per l'amministrazione delle scuole della Val di Fassa il Ministro della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico, previa consultazione con i rappresentanti ladini del consiglio scolastico provinciale della provincia di Trento ».

#### ART. 3.

1. La provincia autonoma di Trento utilizza gli stanziamenti destinati a scopi culturali tenendo conto della consistenza del gruppo linguistico ladino e della misura delle relative esigenze.

#### ART. 4.

1. Nelle adunanze degli organi collegiali degli enti locali siti nei territori di cui al precedente articolo 2 possono essere usate sia la lingua italiana sia quella ladina.

2. Fermo restando che il testo ufficiale degli atti pubblici degli enti locali di cui al precedente comma è quello redatto in lingua italiana, è in facoltà degli enti stessi usare congiuntamente anche la lingua ladina.

#### ART. 5.

1. All'articolo 92 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto il seguente comma:

« La competenza a decidere sugli atti amministrativi di cui al primo comma, ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini di lingua ladina residenti nella provincia di Trento, spetta al tribunale regionale di giustizia amministrativa ».

## ART. 6.

1. Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione della presente legge costituzionale entro un anno dalla sua entrata in vigore, sentita una Commissione composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza del Governo, uno in rappresentanza della regione Trentino-Alto Adige e due in rappresentanza della provincia autonoma di Trento; di questi ultimi due, uno è designato previa consultazione con le più rappresentative organizzazioni ladine, l'altro è designato, a maggioranza dei votanti, dall'assemblea dei consiglieri dei comuni di cui al precedente articolo 2. Tale assemblea, convocata a tal fine dal presidente della giunta provinciale, delibera validamente con la partecipazione della maggioranza dei suoi membri.